

**NUOVO  
REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLE ALIENAZIONI  
DI BENI IMMOBILI DEL COMUNE  
DI VERVIO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27.03.2019**

## **INDICE**

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'**
- ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI**
- ART. 3 - VALUTAZIONE**
- ART. 4 - ROVENIENZA DEI BENI**
- ART. 5 - PROCEDURA DI VENDITA**
- ART. 6 - INDIZIONE**
- ART. 7 - BANDO**
- ART. 8 - URGENZA**
- ART. 9 - COMMISSIONE**
- ART. 10 - VERBALE**
- ART. 11 - ASTE DESERTE**
- ART. 12 - PROCEDURA APERTA**
- ART. 13 - PROCEDURA RISTRETTA**
- ART. 14 - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA UFFICIOSA**
- ART. 15 - PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA**
- ART. 16 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI CONGIUNTAMENTE  
ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI**
- ART. 17 - AGGIUDICAZIONE E PAGAMENTO DEL PREZZO**
- ART. 18 - FORME DI PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DI VENDITA**
- ART. 19 - PROCEDURE DI GARA ART. 20 - OFFERTE**
  
- ART. 21 - STIPULAZIONE CONTRATTO**
- ART. 22 - GARE ESPERITE**
- ART. 23 - RISERVATEZZA DATI**
- ART. 24 - BENI VINCOLATI**
- ART. 25 - PERMUTE**
- ART. 26 - RINVIO**
- ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE**
- ART. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

## **Art.1**

### **Oggetto del regolamento e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 15/05/1997 n. 127, le modalità di alienazione dei beni immobili del Comune di Aprica, in deroga alle disposizioni di cui alla Legge 24/12/1908 n. 783 e successive modificazioni, nonché al regolamento approvato con R.D. 17/06/1909 n. 454.
2. La finalità del presente regolamento è quella di semplificare i procedimenti di alienazione del patrimonio dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e di valorizzazione del patrimonio comunale.

## **Art. 2**

### **Programmazione delle alienazioni**

1. Con apposito atto di Consiglio, il Comune di Vervio approva il piano di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale soggetti al regime del patrimonio disponibile, valido sino a nuova deliberazione.
2. Tale deliberazione si intende come atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. lgs. 267/2000.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio Comunale può inoltre stabilire, in momenti diversi, di procedere all'alienazione di un determinato bene, ancorché non compreso nel programma delle alienazioni del Patrimonio Immobiliare comunale.

## **Art. 3**

### **Valutazione**

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato, mediante perizia di stima redatta dall' Ufficio Tecnico Erariale, dal personale tecnico comunale o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di conferimento, da un professionista esterno appositamente incaricato. Qualora i beni siano stimati da professionisti esterni al Comune, le perizie di stima devono essere giurate.
2. Il valore di stima è la base per le successive operazioni di gara. Al prezzo di vendita saranno aggiunte a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia di stima, ecc.)
3. In sede di programmazione annuale, i beni immobili da alienare possono essere valutati di norma sulla base di una stima effettuata a cura della struttura tecnica del Comune.
4. Le permutate sono formate sulla base di perizia di stima comparativa degli immobili da permutare.

## **Art. 4**

### **Provenienza dei beni**

1. Possono essere alienati i beni che siano nell'effettiva e comprovata disponibilità del Comune
2. Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per usucapione, invenzione ed altre cause. In particolare, i beni di cui il Comune è divenuto proprietario a titolo originario a seguito di espropriazione possono essere alienati, salvo che sia stata avviata procedura o ricorrano i presupposti di retrocessione a favore dei proprietari di un tempo espropriati.

3. I beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica. In ogni caso, l'inserimento di tali beni nel piano delle alienazioni di cui al precedente art.2, commi 1) e 2), costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o di attestazione di cessazione della destinazione pubblica.
4. La vendita di beni di interesse storico ed artistico e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è subordinata all'espletamento della formalità dell'autorizzazione, prelazione o di liberazione del vincolo, prevista dalla normativa vigente in materia.

## **Art. 5**

### **Procedura di vendita e modi**

1. Ai sensi dell'art.12 della Legge n. 127/1997, sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. L'asta, a secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'Amministrazione, e sia stato disposto nell'atto di indirizzo ovvero nella determina di indizione della gara stessa o in sede di avviso pubblico si tiene in uno dei seguenti modi:
  - a) Procedura aperta
  - b) Procedura ristretta
  - c) Procedura negoziata previa gara ufficiosa
  - d) Procedura negoziata diretta.

## **Art. 6**

### **Indizione**

1. La gara viene indetta con bando predisposto a cura del Responsabile del procedimento di alienazione. Qualora si proceda per procedura ristretta o procedura negoziata previa gara ufficiosa, il RUP approva l'avviso pubblico contenente le informazioni essenziali relative al bene ed alla presentazione delle offerte.

## **Art.7**

### **Bando**

1. Il bando di gara deve contenere come requisiti minimi i seguenti:
  - Descrizione beni da alienare, la loro situazione e provenienza;
  - Il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;
  - I diritti e i pesi inerenti l'immobile;
  - L'anno il mese, il giorno e l'ora in cui si procede alla gara;
  - Il luogo presso cui si effettua la gara;
  - Gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di gara ed è possibile acquisire informazioni;
  - L'ammontare della cauzione;
  - Il metodo di gara;
  - L'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente;

- La possibilità di ammettere offerte per procura. Le procure devono essere formate per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste s'intendono solidalmente obbligate;
- Le modalità e i tempi di presentazione delle offerte;
- Le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte e le modalità di imbustamento e sigillatura;
- L'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
- L'indicazione che il recapito rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- L'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Il bando di gara dovrà espressamente prevedere che faranno carico all'aggiudicatario, oltre al corrispettivo derivante dalla procedura di vendita, le seguenti spese:
  - o Le spese d'asta e di pubblicità sostenute dall'Amministrazione comunale
  - o Le presunte spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto, ivi incluse le spese notarili
  - o Le eventuali spese di regolarizzazione catastale.

## **Art. 8 Urgenza**

1. In casi d'urgenza tutti i termini previsti dal presente regolamento sono abbreviabili sino alla metà.
2. Il provvedimento con il quale si indice la gara deve motivare espressamente le ragioni di urgenza.

## **Art. 9 Commissione**

1. La commissione di gara è composta dal responsabile del procedimento, dal Segretario comunale con funzioni di Presidente e dal Responsabile del Servizio Finanziario.
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni del medesimo vengono esercitate da altro funzionario di analoga professionalità.
3. La commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.

## **Art.10 Verbale**

1. Dello svolgimento e dell'esito delle gare viene redatto apposito verbale, sotto la direzione del Presidente.
2. Il verbale riporta l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui si è dato corso alla gara delle buste; il nominativo e la carica dei componenti la commissione; il numero delle offerte pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta e l'aggiudicazione provvisoria.
3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, tramite apposita determinazione del RUP.

4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

### **Art. 11**

#### **Aste deserte**

1. Nell'ipotesi in cui il primo esperimento di asta, risulti infruttuoso la Giunta Comunale ha facoltà di indire una nuova gara riducendo il prezzo base fino ad un massimo del 10%, ovvero ad autorizzarne la vendita rispettivamente mediante procedura ristretta, procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa e procedura negoziata diretta, al prezzo base dell'asta andata deserta.
2. Se anche il secondo incanto va deserto la Giunta Comunale ha facoltà di procedere all'indizione di un terzo esperimento di procedura aperta, con riduzione del prezzo fino ad un massimo del 40%, ovvero autorizzarne la vendita rispettivamente mediante procedura ristretta, procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa o procedura negoziata diretta, al prezzo base dell'ultima asta andata deserta.

### **Art. 12**

#### **Procedura aperta.**

1. E' adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è riconducibile, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale o comunque quando il valore di stima è superiore a Euro 200.000,00.
2. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati dal RUP tenendo conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali di diffusione nazionale, siti Internet, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, all'albo pretorio, all'albo di altri Comuni e in altri sistemi informativi a carattere nazionale o locale.
4. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
5. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso in lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.
6. Il Responsabile dispone direttamente, con proprio provvedimento, l'aggiudicazione della alienazione
7. L'aggiudicazione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
8. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto; l'Amministrazione Comunale utilizzerà in conto prezzo la cauzione, costituita in numerario.

### **Art. 13**

#### **Procedura ristretta**

1. Qualora il Comune ricorra a questo procedimento, nei casi di cui all'art. 12, nel bando viene fissato il termine per la ricezione delle domande. Detto termine è fissato in giorni

10 (dieci) dalla data di pubblicazione. Le domande debbono obbligatoriamente pervenire al protocollo generale entro le ore 12.00 del 10° giorno dalla data di pubblicazione.

2. Il responsabile del procedimento stabilisce con propria determinazione quali soggetti ammettere, ai sensi del presente regolamento e del bando, entro dieci giorni dallo scadere del termine di cui al comma precedente.
3. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi, vengono inviate le lettere d'invito a presentare offerta.

#### **Art. 14**

#### **Procedura negoziata previa gara ufficiosa**

1. I beni immobili con prezzo base inferiore a Euro 200.000,00 determinato ai sensi dell'art.3, possono essere alienati mediante procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa, anche senza un previo esperimento di procedura aperta.
2. Si procede, altresì, alla vendita con il sistema della procedura negoziata previa gara ufficiosa, anche indipendentemente dal valore venale del bene, nel caso in cui l'asta pubblica, di cui al precedente art.7, sia andata deserta.
3. La procedura negoziata di cui al presente articolo è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento qualora il prezzo base sia compreso tra Euro 100.000,00 e 200.000,00.
4. A tal fine si procede a pubblicizzare l'iniziativa mediante i canali ritenuti più idonei tra quelli descritti all'art. 18.
5. I termini per la presentazione delle domande possono essere inferiori ai 30 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio.
6. L'offerta, in caso di alienazione esperita mediante presentazione di offerte segrete, deve essere presentata mediante plico chiuso, secondo le modalità indicate nell'avviso e dovrà contenere anche l'attestato dell'avvenuta costituzione di una apposita cauzione pari ad un decimo del valore posto a base di gara e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
7. L'esperimento di gara è fatta dal Responsabile competente, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
8. Per lo svincolo della cauzione e per la stipula del contratto si provvede a norme di Legge.
9. Nell'ipotesi in cui il primo esperimento di gara risulti infruttuoso si procederà ad una nuova gara o a procedura negoziata diretta, con le modalità previste dall'art. 15.
10. In caso in cui il prezzo base del bene sia compreso tra 0 e 100.000,00 Euro, la gara potrà essere esperita, in aumento sul prezzo base, chiamando almeno 3 ditte.
11. I partecipanti alla gara non possono essere ammessi se non provano di aver depositato, prima della presentazione dell'offerta, una cauzione pari al 10% del prezzo a base di gara.

#### **Art. 15**

#### **Procedura negoziata diretta**

1. La procedura negoziata diretta senza gara è ammessa, anche indipendentemente dal valore venale del bene, contrattando con uno o più soggetti (in questo caso mettendoli a confronto) nei casi seguenti:
  - a) Nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica, la procedura ristretta e la procedura negoziata previa gara ufficiosa, e le stesse siano dichiarate deserte, ovvero siano

state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, il prezzo base sarà quello indicato nell'avviso dell'ultimo esperimento svolto e andato deserto.

- b) L'alienazione è a favore di Enti pubblici o Enti privati regolarmente costituiti e dotati di personalità giuridica che non perseguono fine di lucro, al fine di conseguire un interesse generale della collettività, di cui si deve dare adeguata e dettagliata motivazione nella delibera consiliare di vendita;
  - c) La cessione è finalizzata ad un'operazione di permuta con un bene che il Comune ritenga utile acquisire;
  - d) L'alienazione di quote di comproprietà a favore dei comproprietari;
  - e) Le alienazioni a favore di Società nelle quali il Comune detiene la maggioranza del capitale, qualora i beni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali;
  - f) In caso di transazione;
  - g) Qualora il concorrente aggiudicatario dell'asta pubblica o della procedura ristretta, di cui ai precedenti artt.6, 13 e 14, rifiutasse, di dare seguito al contratto di compravendita o non provvedesse alle incombenze di sua competenza (es. incarichi per eventuali frazionamenti, incarico al Notaio, ecc.) non vi provvedesse nei termini stabiliti. In questo caso, la procedura negoziata diretta verrà espletata nei confronti dei successivi migliori offerenti partecipanti alle gare succitate.
  - h) Qualora l'alienazione del bene immobile sia a favore di Associazioni o Società per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse.
  - i) Qualora si tratti di fondi interclusi, beni non autonomamente utilizzabili ed altri immobili, i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione, morfologia, ecc.) tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati.
2. I beni immobili oggetto di vendita mediante procedura negoziata diretta non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità.

#### **Art.16**

#### **Alienazione di beni immobili congiuntamente all'esecuzione di lavori pubblici**

1. Nell'ambito delle procedure di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, il bando di gara può prevedere il trasferimento diretto all'appaltatore di beni immobili in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto. Si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art.17**

#### **Aggiudicazione e pagamento del prezzo**

1. Il prezzo dovrà essere pagato interamente prima della stipula del contratto di compravendita. In caso di aggiudicazione mediante gara il deposito cauzionale, versato dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta, sarà trattenuto quale caparra e a titolo di anticipazione sul prezzo dovuto dallo stesso.
2. L'aggiudicatario, a prescindere dalle modalità di aggiudicazione previste nel vigente Regolamento, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione deve versare il prezzo di vendita, ovvero, nell'ipotesi di aggiudicazione mediante procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il deposito cauzionale corrisposto a titolo di caparra per l'ammissione alla gara, pena la perdita del deposito.



3. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario rispetto alle prescrizioni dell'avviso ovvero a quelle successive all'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare quest'ultima e procedere ad una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore: così l'Amministrazione potrà procedere anche in caso di inadempimento di tale ultimo concorrente o degli altri eventuali offerenti, riservandosi di scorrere in tal senso la graduatoria determinatasi in sede di gara. Nelle citate ipotesi di inadempimento, l'Amministrazione tratterà la cauzione provvisoria versata dal concorrente, fermo restando comunque il risarcimento dei danni causati all'Amministrazione del concorrente stesso.

### **Art. 18**

#### **Forme di pubblicità degli avvisi di vendita**

1. L'Amministrazione Comunale assicura la più ampia diffusione degli avvisi pubblici, che saranno sempre pubblicati all'albo pretorio e sul sito web del Comune.
2. Il R.U.P. determinerà le forme di pubblicità ritenute più opportune, scegliendo sulla base delle caratteristiche specifiche del bene da alienare e in rapporto alla procedura di vendita.

### **Art. 19**

#### **Procedure di gara**

1. Le gare di cui agli articoli 12, 13 e 14 possono essere effettuate con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di gara, ovvero con il metodo della candela vergine secondo quanto disposto nell'atto di indirizzo ovvero nella determina di indizione della gara stessa o in sede di avviso pubblico;
2. I termini e le modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, saranno indicati nei relativi bandi.

### **Art. 20**

#### **Offerte**

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti dell'Amministrazione Comunale consegue alla determina di aggiudicazione.

### **Art.21**

#### **Stipulazione del contratto**

1. La vendita è perfezionata con il contratto, con le forme e modalità previste dal Codice Civile.
2. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi, di diritti reali anche parziali a favore di terzi.
3. La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti, utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di vendita, salvo diversa indicazione contenuta nell'Avviso di alienazione.
4. Il contratto è stipulato nel termine di 60 giorni dall'intervenuta aggiudicazione previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto.

5. Il contratto è rogato di norma da un notaio scelto dall'acquirente, dovendo questi affrontare le spese contrattuali ed erariali.
6. Qualora dallo stesso ritenuto necessario, il contratto può essere rogato dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 17, 8° comma, lett.b) della legge 127/1997. In questo caso l'acquirente è tenuto a versare al Segretario Comunale gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e i diritti di cui all'allegato d) della legge 604/62 prima della stipulazione del contratto.
7. In ogni caso la vendita è stipulata nello stato di fatto in cui si trova il bene, con le relative accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, anche non apparenti.

## **Art.22 Gare esperite**

1. Gli esiti delle gare sono pubblicate sul sito internet del Comune con avviso che descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario, l'aumento e il prezzo contrattuale.

## **Art.23 Riservatezza dati.**

1. I dati saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative ai procedimenti sopradescritti e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti i sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I dati, le informazioni e ogni altra notizia comunque appresa dall'acquirente nel corso della procedura di alienazione, non dovranno esser divulgati in alcuna forma e dovranno essere riservati esclusivamente all'utilizzo per le finalità connesse all'acquisto dell'immobile oggetto di alienazione.

## **Art. 24 Beni vincolati**

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali è subordinata all'espletamento della formalità liberatoria del vincolo, in particolare per i Beni di interesse storico-artistico debbono essere preliminarmente osservati i vincoli relativi all'alienazione dei beni culturali di cui al D.Lgs.n.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 25 Permute**

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla permuta del proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti ad altri soggetti giuridici, pubblici o privati, purché ne derivi un vantaggio per l'Ente.
2. La permuta si perfeziona mediante procedura negoziata con la controparte, condotta dal RUP, basata su una stima dei beni oggetto della stessa, eseguita come disposto dall'art. 3.
3. Nella delibera che autorizza la permuta viene determinata la destinazione dei beni che si acquisiscono con la permuta, e , nell'eventualità che la trattativa si concluda con la

previsione di un conguaglio economico a carico dell'Amministrazione, la convenienza dell'operazione.

#### **Art. 26** **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel vigente Regolamento si applicano le normative in vigore in materia di alienazione ed acquisizione di beni immobili per gli Enti Pubblici.

#### **Art. 27** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
2. Della entrata in vigore è data notizia mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune nell'apposita campo dedicato ai regolamenti.

#### **Art.28** **Disposizioni transitorie**

1. Le norme del vigente Regolamento si applicano alle procedure di alienazione e di disposizione dei beni immobili di proprietà del Comune in corso alla data di approvazione del vigente Regolamento limitatamente ai provvedimenti ancora da adottare e facendo salvi quelli già adottati.